



**MUNICIPIO DI AVELLINO
SEZIONE TRIBUTI**

REGOLAMENTO COMUNALE

**PER LA DETERMINAZIONE E LA RISCOSSIONE
DELLA TARIFFA DEL SERVIZIO DI
GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI**

TITOLO I : Elementi della TARIFFA

- Istituzione e fondamento della tariffa.
- Zona di applicazione e applicazione tariffa.
- Soggetti passivi.
- Classificazione, categorie ed individuazioni locali su cui va applicato il costo del servizio.
- Locali ed aree destinate ad attività stagionali.

TITOLO II : Calcolo e commisurazione della tariffa

- Applicazione della tariffa
- Superficie utile
- Numero di persone occupanti i locali
- Applicazione della tariffa in funzione dello svolgimento del servizio
- Commisurazione della tariffa
- Tariffa: parte fissa e parte variabile
- Calcolo della tariffa
- Il piano finanziario
- Copertura dei costi del servizio
- Determinazione dei coefficienti per il calcolo della parte fissa e variabile della tariffa utenze domestiche
- Riduzione del costo del servizio per mancato svolgimento
- Tariffa di smaltimento giornaliero
- Esclusioni dal costo del servizio
- Riduzioni e agevolazioni
- Copertura delle agevolazioni e riduzioni

TITOLO III : Denunce – Abbuoni

- Denuncia originaria o di variazione dell'occupazione e conduzione
- Denuncia di cessazione

TITOLO IV : Gestione amministrativa del tributo

- Accertamento e poteri del Comune
- Penalità e Sanzioni in materia di tributi locali
- Manifestazioni ed eventi
- Riscossione
- Disposizioni Transitorie
- Calcolo della tariffa transitoria
- Abrogazioni
- Norma di rinvio

TITOLO I

Elementi della Tariffa

Articolo 1

Istituzione e fondamento della tariffa

A decorrere dal 1 gennaio 2000, è soppressa la tassa per lo smaltimento dei rifiuti di cui alla sezione II del Capo XVIII del titolo III del testo unico della finanza locale, approvato con Regio Decreto 14 settembre 1931, n.1175, come sostituito dall'articolo 21 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n.915, e viene istituita la tariffa che servirà a coprire il costo globale del servizio della gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade o aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, nel rispetto dell'art. 49 del D. Lgs. 5.2.1997 n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni e dal DPR 27.4.1999 n. 158, in particolare stabilendo condizioni, modalità, ed obblighi strumentali per la sua applicazione nonché le connesse misure in caso di inadempienza.

- 1) Per la determinazione della tariffa viene recepito il metodo normalizzato elaborato dall'Osservatorio Rifiuti approvato con il DPR. 158/99 che definisce le componenti dei costi e determina la tariffa di riferimento.
- 2) Il metodo normalizzato costituisce la base per la determinazione della tariffa nonché per orientare e graduare nel tempo gli adeguamenti tariffari derivanti dall'applicazione del presente regolamento
- 3) La tariffa adottata dalla Giunta Municipale e' approvata dal Consiglio Comunale sulla base del piano finanziario ai sensi dell'art. 8 del D.P.R.158/1999 ed è applicata e riscossa, secondo le modalità dell'art.21, dal soggetto gestore nel rispetto della convenzione e del relativo disciplinare a partire dal 1° gennaio 2000.
- 4) Nella modulazione della tariffa sono assicurate agevolazioni per le utenze domestiche che partecipano attivamente alla raccolta differenziata delle frazioni umide e delle altre frazioni secche dei rifiuti urbani, ad eccezione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio che restano a carico dei produttori e degli utilizzatori.
- 5) E' assicurata la gradualità degli adeguamenti tariffari, in n. 5 (cinque) anni, per la totale applicazione della tariffa. Per i primi due anni si applicheranno le norme transitorie di cui all'art. 11, comma 4, del DPR n.158 del 27 aprile 1999, con un rapporto rispetto alla Tarsu 1999 45% domestica e 55% non domestica.
- 6) Per la determinazioni della tariffa, si terrà conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato. L'eventuale modulazione della tariffa terrà conto degli investimenti effettuati dai Comuni solo se gli stessi risultino utili ai fini dell'organizzazione del servizio.
- 7) La riscossione volontaria e coattiva della tariffa verrà effettuata con l'obbligo del non riscosso per riscosso, tramite ruolo, secondo le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.43.
- 8) In via sperimentale la G. M. può attivare a regime il sistema tariffario anche prima del termine di cui all'art. 2 del presente regolamento
- 9) E' fatta salva l'applicazione del tributo ambientale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504.

Articolo 2

Zona di applicazione e applicazione tariffa

1. La tariffa è applicata nelle zone del territorio comunale in cui è istituito ed attivato il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, così come delimitate dal Regolamento del servizio di gestione dei rifiuti, e del capitolato di appalto, nonché dal progetto approvato con delibera n. 272 del 25/06/99 e della cartografia allegata.
2. Al regolamento di gestione rifiuti si farà riferimento per tutti gli aspetti riguardanti l'applicazione della tariffa (zona servita, distanza dai contenitori e relativa capacità, frequenza della raccolta, qualità del servizio, case e insediamenti sparsi).
3. La tariffa applicata per la gestione integrata del ciclo dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, **dovrà assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio ed** e' composta, da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità e qualità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito, all'entità dei costi di gestione e dal piano finanziario.
4. Per i primi due anni l'importo totale della tariffa da coprire sarà ripartito tra utenze domestiche e non domestiche sulla base del rapporto delle iscrizioni a ruolo 1999, con l'articolazione tra le singole categorie di utenze. **L'utenza domestica** sarà determinata dal numero dei componenti il nucleo familiare per un'incidenza pari al 50%, mentre l'altro 50% sarà determinato in funzione della superficie dell'immobile occupata espressa in mq. **L'utenza non domestica** sarà determinata sulla base dei parametri relativi al coefficiente potenziale di produzione dei rifiuti per singole categorie di cui alla tabella 3 e in proporzione del 50% della superficie occupata o condotta espressa in metri quadrati.
5. Tali percentuali potranno essere modificate ogni anno rispetto alla determinazione annuale della tariffa.

Articolo 3

Soggetti passivi

1. La tariffa applicata è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietario, usufruttuario, affittuario, subaffittuario, ecc.) occupi oppure detenga conduca locali, od aree scoperte ad uso privato non costituenti **accessorio o pertinenza** dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui i servizi sono istituiti ed attivati, o comunque resi in via continuativa in regime di privativa.
2. Gli occupanti o detentori degli insediamenti situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, provvedendo al conferimento dei rifiuti solidi urbani interni nei contenitori più vicini.
3. Per i locali di abitazione affittati con mobilia, la tariffa è dovuta dal proprietario dell'alloggio soltanto se trattasi di affitto saltuario ad avventori occasionali e comunque per breve periodo. In caso di subaffitto la tariffa è dovuta dall'ultimo affittuario.
4. La tariffa relativa ai locali ed alle aree scoperte in multiproprietà o di centri commerciali integrati, sia di uso comune che in uso esclusivo ai singoli occupanti e detentori, è dovuta dal soggetto che gestisce i servizi comuni. I singoli occupanti o detentori dei locali ed aree scoperte in uso esclusivo possono presentare denuncia autonoma per le quote di loro pertinenza.
5. Per i condomini ed i centri commerciali integrati, l'amministratore dei condomini ed il soggetto responsabile di cui al comma 5, sono obbligati a presentare presso l'ufficio competente, entro il 20 gennaio di ogni anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree. Per gli anni successivi, tale obbligo sussiste solo per le variazioni avvenute. Gli amministratori sono altresì tenuti a presentare la denuncia per i locali e le aree scoperte di uso comune ed a corrispondere la tariffa.

Articolo 4.

Classificazione, categorie ed individuazione locali su cui va applicato il costo del servizio.

1. Si considerano locali soggetti agli effetti dell'applicazione della tariffa, tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione o manufatto, chiusi o chiudibili, qualunque sia la loro destinazione od uso. Sono, in via esemplificativa, considerati locali tassabili tutti i vani, nessuno escluso, tanto se principali (camere, sale, cucine, etc.) che **secondarie (anticamere, ripostigli, ingressi, corridoi, bagni, gabinetti, lavanderie, dispense, armadi a muro, spogliatoi, soffitte, soppalchi, etc.)** e così pure le dipendenze, anche se separate dal corpo principale dell'edificio (rimesse, autorimesse, cantine, serre, giardini, loggioni, verande coperte) e tutti i locali adibiti ad attività produttive, che verranno suddivisi in edifici privati e commerciali (soggetti a privativa) nonché in edifici produttivi parzialmente soggetti a privativa.
2. **Utenze e classi di attività:** L'assegnazione delle utenze alle classi di attività, viene effettuata con riferimento, al codice ISTAT dell'attività o a quanto risulti dall'iscrizione della CC.II.AA, così previste dalle seguente tabella., evidenziata nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività svolta nel Comune. In mancanza od in caso di divergenza, si ha riferimento all'attività effettivamente svolta.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività principale.
4. La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.
5. Sono soggette a tariffa le aree scoperte adibite a giardini ornamentali per la parte eccedente i 200 metri quadrati, da computare nel limite del 25%. Solo nel caso in cui il conduttore dimostra di avere disposto idoneo sistema per il recupero e riciclo del materiale organico prodotto dal giardino, si viene esentato (es. uso compostiera).

La tariffa articolata in **utenze domestiche e non domestiche** i cui locali e le aree scoperte agli effetti della commisurazione della tariffa, sono così classificate:

UTENZE DOMESTICHE

- a) abitazioni (occorre considerare nel computo della superficie sia i vani utili che i vani secondari ivi compresi i box, le autorimesse ed i posti macchina, vani secondari dell'abitazione stessa);

UTENZE NON DOMESTICHE

- a) uffici, studi medici e dentistici, ambulatori, laboratori di analisi, agenzie varie, aree coperte destinate ad uffici e/o locali ove si esercita vendita di prodotti di consumo pertinenti l'attività di distribuzione di carburante (occorre considerare nel computo della superficie sia i vani utili che i vani secondari);
- b) le scuole pubbliche (occorre considerare nel computo della superficie sia i vani utili che i vani secondari) e le scuole private (occorre considerare nel computo delle superfici sia i vani utili che i vani secondari);
- c) stazioni ferroviarie e assimilabili (locali chiusi e aree scoperte dove possono prodursi rifiuti-);
- d) cinematografi (occorre considerare nel computo solo le superfici e/o aree di proiezione e delle eventuali gallerie) e teatri;
- e) laboratori di attività artigianali di oreficeria, orologeria, tintoria, lavanderia, legatoria, riparazione calzature, radiotecnica, odontotecnica, fotografia e simili;
- f) laboratori ed attività artigianali di meccanici, carrozzeri, idraulici, poligrafici, alimentari, vinicoli, chimici, materiali plastici, materiali edili, di arredamento, abbigliamento, falegnameria, mobilifici, pasticci, biscottifici, caseifici e simili, mense aziendali, nonché barbieri, parrucchieri, istituti di bellezza

- g) autorimesse, box, aviorimesse e simili esclusi gli accessori delle abitazioni;
- h) grandi comunità in genere (caserme, case di prevenzione e case di cura, case di riposo, ospedali, collegi e simili);
- i) alberghi, pensioni e residence (ristoranti, bar, ecc. sono tassati applicando le tariffe previste per le rispettive destinazioni);
- j) teatri, sale di concerti, sale da ballo anche all'aperto, giostre permanenti, studi cineradio - televisivi, ritrovi e simili;
- k) istituti pubblici di ricovero aventi scopo di assistenza e comunità religiose;
- l) musei, raccolte artistiche e scientifiche, fiere campionarie (sale di esposizione e mostre). I locali destinati ad altri usi sono soggetti a tariffa nelle rispettive categorie;
- m) esercizi commerciali di consumo sul posto (ristoranti, trattorie, rosticcerie, bar, osterie ecc.);
- n) esercizi commerciali per la vendita di prodotti ortofrutticoli, dei fiori freschi e delle piante;
- o) chioschi in genere ovunque ubicati e banchi di vendita all'aperto (la superficie soggetta a tariffa deve fare riferimento all'imponibile accertato per la tassa di occupazione suolo pubblico);
- p) stabilimenti industriali (escluse le sale e/o le aree dove si effettua la lavorazione);
- q) esposizione e/o vendita di moto, cicli, rivendita di giornali (locali), magazzini di vendita all'ingrosso, ed altri esercizi commerciali.;
- r) circoli di cultura, ricreativi, sportivi, d'arma, invalidi, combattenti, scientifici;
- s) sedi e sezioni di partiti politici e di organizzazioni, sindacali;
- t) aree scoperte utilizzate per deposito di materiale vario e di automezzi, per autorimesse e per esposizioni e/o vendita di autovetture, autocarri, roulotte e natanti, impianti sportivi privati, platee per gli spettacoli all'aperto e camping (area coperta e scoperta). Sono escluse le aree scoperte utilizzate solo per l'attività sportiva dei giocatori e praticanti. I locali utilizzati a ristoranti, bar, ecc. sono applicate le tariffe previste per le rispettive destinazioni, solo se provvisti di licenze autonome di pubblico esercizio;
- u) esposizione e/o vendita di mobili, autovetture, autocarri, roulotte, natanti, ed altri magazzini di deposito senza vendita al pubblico (solo locali chiusi);
- v) aree scoperte relative all'esercizio dell'attività di distributori carburanti e stazioni di servizio.
- w) I locali, le aree adibiti ad usi diversi, distinti da quello di distribuzione di carburante, sono applicate le tariffe previste dalle rispettive categorie.
- x) I vani adibiti ad uso promiscuo sono classificati in base alla loro destinazione economica prevalente.

I locali e le aree che non risultassero espressamente indicati vengono assimilati, sulla base dello loro destinazione ed uso, a quelli compresi in una delle categorie sopra elencate.

- I. Nelle unità immobiliari adibite a civili abitazioni, in cui sia svolta un'attività economica o professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
- II. Si considerano tali ai fini della tariffa, le aree (cortili, di rispetto, adiacenti e simili) che, anziché essere destinate in modo permanente e continuativo al servizio del bene principale o trovansi con questo oggettivamente in rapporto funzionale, sono destinate in modo occasionale all'esercizio di un'attività qualsiasi, anche se diversa da quella esercitata nell'area e nei locali annessi.
- III. Sono, , considerate soggette a tariffa, a titolo esemplificativo, le aree adibite a:
 - a) campeggio, rimessaggio camper e roulotte;
 - b) distributori di carburante;
 - c) sale da ballo (piste da ballo, aree bar, servizi, area a parcheggio etc.);
 - d) banchi di vendita all'aperto, mercato rionale ed infrasettimanale;
 - e) piscine, palestre e simili;
 - f) servizi di pubblici esercizi (bar, caffè, ristoranti, pizzerie, osterie e simili);
 - g) attività artigianali, commerciali, industriali e di servizi simili;
 - h) pubblici spettacoli (cinema, teatri e simili);
 - i) attività ricreative (campi da gioco, piscine, zone di ristoro, di ritrovo e simili);
 - j) circoli ed associazioni private.

6.

Sono soggette a tariffa i locali e le aree coperte e scoperte suddivisi nelle seguenti categorie:

N.	Categoria	Istat	CCIAA
1.	Abitazioni private		
2.	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto collegi, istituti di collettività in genere (uffici, aule scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, atri, parlatori, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, bagni, gabinetti etc.);		
3.	Cinematografi e teatri		
4.	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta		
5.	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi		
6.	Stabilimenti balneari		
7.	Esposizioni, autosaloni		
8.	Alberghi con ristorante		
9.	Alberghi senza ristorante		
10.	Case di cure e riposo		
11.	Ospedali		
12.	Uffici, agenzie, studi professionali legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, di consulenza,		
13.	Banche, istituti di credito agenzie di viaggio, assicurative, immobiliari, finanziarie, ricevitorie e simili;		
14.	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e beni durevoli		
15.	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze		
16.	Negozi di ,filatelia, tende, tessuti, tappeti, cappelli, ombrelli, antiquariato		
17.	Banchi di mercato beni durevoli		
18.	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere barbiere, estetista fotografici, ;		
19.	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista		
20.	Carrozzeria, Autofficine, elettrauto		
21.	Attività industriali con capannoni di produzione		
22.	Attività artigianali di produzione beni specifici		
23.	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub locande, pensioni, tavole calde, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali,		
24.	Mense, birrerie, amburgherie		
25.	Bar, caffè, pasticceria		
26.	Supermercati, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari		
27.	Plurilicenze alimentari e/o miste		
28.	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio		
29.	Ipermercati di generi misti		
30.	Banchi di mercato genere alimentare		
31.	Discoteche, night club circoli, sale da ballo e divertimento, sale da gioco,		

Articolo 5
Locali ed aree destinate ad attività stagionali

1. Per le utenze non domestiche: i locali e le aree scoperte, pubbliche e private, adibite ad attività stagionale occupate o condotte in via non continuativa per un periodo inferiore a 183 giorni risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività (ad esempio ambulanti in presenza di mercati o manifestazioni di vario genere.
2. Alle utenze non domestiche si applica la tariffa della categoria corrispondente, rapportata al periodo di occupazione o conduzione risultante dall'atto autorizzatorio o, se superiore, a quello di effettiva occupazione o conduzione.
3. Nelle zone esterne al centro abitato in cui lo svolgimento del normale servizio di raccolta dei rifiuti interni ed assimilati, sia limitato a periodi stagionali, il tributo sarà dovuto in proporzione al periodo di esercizio del servizio. La dimostrazione della destinazione ad attività stagionale dovrà essere fornita dal contribuente mediante esibizione della licenza o comunque della specifica autorizzazione prevista per l'esercizio dell'attività stessa.
4. L'Amministrazione provvede a verificare caso per caso se l'attività svolta corrisponde, per qualità e durata, a quella indicata nella licenza od autorizzazione.

TITOLO II

Calcolo e commisurazione della tariffa

Articolo 6

Applicazione della Tariffa

- 1) La tariffa è adottata, ai sensi del decreto Legislativo n. 22 del 5 febbraio 1977 - art. 49 - e del DPR. n.158 del 27 aprile 1999, dal Consiglio Comunale. L'obbligazione concernente il pagamento della tariffa decorre dal momento in cui ha avuto inizio l'occupazione o conduzione dei locali ed aree e perdura per tutto il periodo di occupazione o conduzione (cessa cioè con la conclusione dell'occupazione o della conduzione. La denuncia di cessazione viene data nel prescritto termine di giorni 30.
- 2) Il Consiglio Comunale delibera, non oltre il 31 ottobre di ogni anno, le tariffe da applicarsi per l'anno successivo. A tal fine, entro il 1 settembre di ciascun anno, l'Azienda che gestisce il servizio ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione Comunale la previsione del costo del servizio per l'anno successivo, con riguardo anche alle prevedibili entrate derivanti dal recupero e dal riciclaggio dei rifiuti sotto forma di materiali ed energia.
- 3) Qualora la delibera per l'adozione della tariffa non viene adottata in tempo utile, si intende confermata quella in vigore, salvo conguaglio da effettuarsi con il consuntivo sui ruoli tariffari ed approvata entro il 30 settembre dell'anno finanziario.
- 4) Nella determinazione delle tariffe il Comune opera in modo che il gettito complessivo del tributo sia a totale copertura del costo di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani (art. 49 del Decreto Legislativo 22/97).
- 5) Il gettito della tariffa, da assumere ai fini della copertura del costo, è quello del costo globale annuale iscritto nei ruoli emessi nel corso dell'esercizio per l'anno di competenza, al netto delle somme rimborsate e sgravate relative all'esercizio medesimo, e degli oneri diretti di riscossione. Non si considerano, gli interessi e le penalità.

Articolo 7

Superficie utile

1. La superficie di riferimento per il calcolo della tariffa è misurata per i locali al netto dei muri e per le aree che non costituiscono accessorio o pertinenza di altra unità immobiliare, sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
2. Concorrono a formare l'anzidetta superficie per i locali, tutti i vani che compongono l'immobile e per le aree scoperte ad uso privato, le superfici operative delle stesse con esclusione di quelle citate all'articolo 4.
3. Non sono soggetti a tariffa e quindi non si computano, le superfici dei locali e delle aree che non possono produrre rifiuti o che non comportino, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in maniera apprezzabile. Ciò sia che si verifichi per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno,

qualora riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente desumibili dalla denuncia originaria o di variazione o da idonea documentazione.

NOTA: Presentano tali caratteristiche:

1. le superfici di edifici o loro parti adibite al culto, nonché le superfici di locali strettamente connessi all'attività del culto stesso;
2. le superfici destinate a sale di esposizione museale;
3. soffitte, ripostigli e simili, limitatamente alla parte del locale di altezza non superiore a m. _____
4. la parte di superficie degli impianti sportivi dove si pratica l'attività sportiva, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
5. fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione. Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.
6. centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simile, ove non si abbia di regola, presenza umana.

Articolo 8

Numero di persone occupanti i locali

1. Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica si fa riferimento al numero di persone indicato nella denuncia.
2. Ogni variazione del suddetto numero, successivamente intervenuta, va dichiarata al soggetto gestore, presentando entro 5 giorni apposita denuncia di variazione.
3. In sede di prima applicazione, in considerazione del fatto che le denunce presentate precedentemente al 1° Gennaio 2000 non riportano, ad eccezione di quelle prodotte dagli unici occupanti, il numero degli occupanti l'alloggio, tale dato viene desunto d'ufficio dall'anagrafe per le famiglie residenti, mentre per i non residenti ricorre l'obbligo di integrazione della denuncia. A tal fine viene assegnato il termine del 20 gennaio 2000.
4. Alle utenze intestate ai soggetti non residenti che entro tale data non avranno presentato denuncia, verrà associato ai fini del calcolo della tariffa un numero di occupanti pari a 4 (nucleo tipo familiare tipo di Avellino) e fatte salve le verifiche d'ufficio.
5. La tariffa viene adeguata a decorrere dalla data in cui la variazione del numero dei componenti si verifica se la comunicazione di variazione viene data entro i termini previsti.
6. In caso contrario la variazione in diminuzione comporta l'adeguamento della tariffa dal giorno in cui viene comunicata.

7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.

Articolo 9

Applicazione della tariffa in funzione dello svolgimento del servizio

- 1) Fermo restando l'obbligo di conferire i rifiuti urbani negli appositi punti di raccolta, la tariffa da applicare è ridotta:
 - in misura del 10% se la distanza dal più vicino punto di raccolta è compresa tra i 200 m. e i 500 m.;
 - in misura del 20% se la suddetta distanza è compresa tra i 500 m e i 1000 m.;
 - in misura del 40% se la suddetta distanza supera i 1000 ml.
- 2) L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali, nei limiti previsti dalle legislazioni in materia, o per imprevedibili impedimenti organizzativi, derivati da eventi estranei alla responsabilità del gestore, non comporta esonero o riduzione della tariffa.

Articolo 10

Commisurazione della tariffa

1. La tariffa è commisurata alle diverse zone del territorio comunale, alla superficie dei locali e delle aree, dall'uso cui i medesimi vengono destinati, dalla tipologia di utenza (domestica e non domestica) dal nucleo abitativo, dalla quantità e qualità di rifiuti, dalla gestione differenziata ed indifferenziata. I relativi parametri e i criteri di individuazione, classificazione e quantificazione, verranno determinati con l'ausilio dell'allegato n.1, dalle relative formule applicative e dal piano finanziario.
2. Per i locali la superficie in metri quadrati, va misurata dal filo interno dei muri, mentre per le aree di pertinenza e non, le superfici sono misurate sempre dal perimetro interno delle aree stesse, al netto di eventuali costruzioni che vi insistono. Nel calcolo totale le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 saranno escluse mentre quelle superiori verranno arrotondate per eccesso.
3. Le parti comuni del condominio, definite dall'art. 1117 C.C., idonee alla produzione dei rifiuti, qualora la relativa superficie non sia stata indicata nella denuncia originaria o di variazione, la tariffa è determinata con un aumento della superficie già dichiarata dagli occupati o detentori degli alloggi in condominio nella seguente misura:
 - del 10% nel caso il numero delle unità immobiliari non sia superiore a 10;
 - del 6% nel caso il numero delle unità immobiliari non sia superiore a 20;
 - del 4% nel caso il numero delle unità immobiliari non sia superiore a 30;
 - del 2% nel caso il numero delle unità immobiliari sia superiore a 30.
4. Sono escluse dal computo le parti comuni occupate o detenute in maniera esclusiva, per le quali rimane ferma l'obbligazione a carico dei relativi occupanti o detentori.
5. Sono computate per il 30% le aree assoggettabili a tariffa.
6. Le aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, diverse da quelle di cui al punto precedente, sono computate, ai fini della tariffazione, nella misura del 30%.

Articolo 11

Tariffa: parte fissa e parte variabile

1. I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificate in relazione alla loro destinazione d'uso tenuto conto delle specificità della realtà socio - economica del Comune.

2. Tale classificazione è effettuata altresì tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee.
3. Il Comune di Avellino che non ha ancora messo a punto il sistema di misurazione della produzione di rifiuti utilizzerà il metodo presuntivo. Per quanto concerne la parte fissa, determina il coefficiente da attribuire alla parte fissa della tariffa, come da Tabella 3 nei limiti minimi e massimi previsti nelle tabelle allegate al presente regolamento. Il Comune attraverso il soggetto gestore si doterà entro 2 anni di sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze.
4. I locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti indicata nella tabella 4 allegata al presente regolamento.
5. Per ogni classe di attività vengono altresì determinati, tenuto conto della specificità della realtà di ogni Comune i connessi coefficienti Kc e Kd (di cui alle tabelle 3a, 3b, 4a e 4b previsti dal succitato D.P.R. 158/1999) per l'attribuzione rispettivamente della parte fissa e della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche. Tali coefficienti saranno determinati su base annua contestualmente all'adozione della delibera tariffaria in sede di predisposizione del bilancio di previsione a partire dall'anno 2003.
6. I locali e le aree eventualmente adibite ad usi diversi da quelli sopra classificati, vengono associati ai fini dell'applicazione della tariffa alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.

Articolo 12

Calcolo della tariffa

a) Calcolo della parte fissa della tariffa per le utenze domestiche.

La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (£/mq) per la superficie dell'utenza (mq) corretta per un coefficiente di adattamento (Ka) secondo la seguente espressione:

$$TFd(n,S) = Quf * S * Ka(n)$$

dove:

Tfd (n,S) = Quota fissa della tariffa per una utenza domestica con "n" componenti il nucleo familiare e una superficie pari ad "S".

n = Numero di componenti il nucleo familiare.

S = Superficie dell'abitazione (mq).

Quf = Quota unitaria (£/mq), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente di adattamento (Ka) riportato in Tabella 1.

Tabella 1

Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche	
Numero componenti del nucleo Familiare	<i>Ka</i> Coefficiente di adattamento Per superficie e numero di componenti del nucleo familiare
1	0,81
2	0,94
3	1,02
4	1,09
5	1,10
6 o più	1,06

Di seguito si riporta la formulazione della quota unitaria Quf.

$$Quf = Ctuf / \sum \alpha \text{ Stot } (n) * Ka(n)$$

dove:

Ctuf = Totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche.

Stot (n) = Superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare

Ka (n) = Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza.

b) Calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze domestiche.

La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto tra la quota unitaria (£/Kg), un coefficiente di adattamento (Kb) ed il costo unitario secondo la seguente espressione :

$$TVd = Quv * Kb(n) * Cu$$

Dove:

TVd = Quota variabile della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare.

Quv = Quota unitaria, determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti il nucleo familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività Kb riportato in tabella 2.

Tabella 2

<i>Comuni</i>			
Numero componenti Del nucleo familiare	Kb coefficiente proporzionale di produttività Per numero di componenti del nucleo familiare in riferimento alla fascia territoriale		
	Minimo Fascia C	Massimo Fascia A	Medio Fascia B
1	0,6	1	0,8
2	1,4	1,8	1,6
3	1,8	2,3	2
4	2,2	3	2,6
5	2,9	3,6	3,2
6 o più	3,4	4,1	3,7

Di seguito si riporta la formulazione per il calcolo della quota unitaria Quv.

$$Quv = Qtot / \sum n N(n) * Kb(n)$$

Dove:

Qtot= Quantità totale di rifiuti.

N(n)= Numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti il nucleo familiare.

Kb(n) = Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero di componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza

riportato nella tabella 2.

C_u = Costo unitario (£/Kg) determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche.

c) Calcolo della parte fissa della tariffa per le utenze non domestiche.

La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto tra la quota unitaria (£/mq), la superficie dell'utenza (mq) ed il coefficiente potenziale di produzione K_c secondo la seguente espressione:

$$TFnd(ap, S_{ap}) = Q_{apf} * S_{ap} * K_c(ap)$$

dove:

$TFnd(ap, S_{ap})$ = Quota fissa della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a S_{ap} .

S_{ap} = Superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva.

Q_{apf} = Quota unitaria (£/mq), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, corretta per il Coefficiente potenziale di produzione (K_c) riportato in tabella 3.

Di seguito si riporta la formula per il calcolo della quota unitaria Q_{apf}

$$Q_{apf} = C_{tapf} / \sum_{ap} S_{tot}(ap) * K_c(ap)$$

Dove:

C_{tapf} = Totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche.

$S_{tot}(ap)$ = Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap .

d) Calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche.

La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto tra il costo unitario (£/Kg), la superficie dell'utenza e il coefficiente di produzione (K_d) secondo la seguente espressione:

$$TVnd(ap, S_{ap}) = C_u * S_{ap} * K_d(ap)$$

dove:

$TVnd(ap, S_{ap})$ = Quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a S_{ap} .

C_u = Costo unitario (£/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche.

S_{ap} = Superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva.

$K_d(ap)$ = Coefficiente potenziale di produzione in kg/ mq. riportato in tabella 4

Tabella 3

	Coefficients per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche	Kc Coefficiente potenziale produzione	
			Medio B
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto		0,54
2	Cinematografi e teatri		0,40
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta		0,40
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi		0,68
5	Stabilimenti balneari		0,47
6	Esposizioni, autosaloni		0,455
7	Alberghi con ristorante		1,21
8	Alberghi senza ristorante		0,965
9	Case di cure e riposo		0,995
10	Ospedale		1,145
11	Uffici, agenzie, studi professionali		1,035
12	Banche ed istituti di credito		0,635
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e beni durevoli		0,990
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze		1,255
15	Negozi di ,filatelia, tende, tessuti, tappeti, cappelli, ombrelli, antiquariato		0,735
16	Banchi di mercato beni durevoli		1,43
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere barbiere, estetista		1,345
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista		0,905
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto		1,145
20	Attività industriali con capannoni di produzione		0,635
21	Attività artigianali di produzione beni specifici		0,685
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub		6,840
23	Mense, birrerie, amburgherie		4,44
24	Bar, caffè, pasticceria		4,96
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari		2,00
26	Plurilicenze alimentari e/o miste		2,005
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio		7,83
28	Ipermercato di generi misti		2,19
29	Banchi di mercato genere alimentare		5,795
30	Discoteche, night club		1,34

Tabella 4

Kd(ap) = Coefficiente potenziale di produzione in kg/ mq anno che Tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla Tipologia di attività. Per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche		Kd Coefficiente Di produzione Kg/Mq anno	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto		4,75
2	Cinematografi e teatri		3,51
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta		3,55
4	Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi		6,040
5	Stabilimenti balneari		4,15
6	Esposizioni, autosaloni		4,035
7	Alberghi con ristoranti		10,685
8	Alberghi senza ristorante		8,50
9	Case di cura e di riposo		7,26
10	Ospedali		10,075
11	Uffici, agenzie, studi professionali		9,10
12	Banche ed istituti di credito		5,565
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartolibreria, ferramenta e altri beni durevoli		8,70
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze		11,050
15	Negozi filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato		6,45
16	Banchi di mercato beni durevoli		11,83
17	Attività artigianali tipo botteghe (parrucchiere, barbiere, estetista)		7,955
18	Attività artigianali tipo botteghe(falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)		7,955
19	Carrozzeria, Autofficine, elettrauto		10,060
20	Attività industriali con capannoni di produzione		5,575
21	Attività artigianali di produzione beni specifici		6,055
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie		60,215
23	Mense, birrerie, amburgherie		39,050
24	Bar, caffè, pasticcerie		43,640
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari		17,60
26	Plurilicenze alimentari e/o miste		17,66
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante		68,915
28	Ipermercati di generi misti		19,255
29	Banchi di mercato generi alimentari		51,025
30	Discoteche e night club		11,80

Art. 13

Il piano finanziario

1. Il soggetto gestore predispone il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, nel rispetto del regolamento di N.U., degli standard di qualità, del capitolato di appalto e della carta dei servizi utilizzando apposito modello concordato con gli uffici tributi addetti al calcolo della determinazione tariffarie ed al controllo del servizio.

Il piano finanziario deve prevedere:

- il programma degli interventi necessari ;
 - il piano finanziario degli investimenti ;
 - la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'eventuale affidamento di servizi a terzi;
 - le risorse finanziarie necessarie .
2. L'ufficio Ecologia correda il piano finanziario di una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi :
 - il modello gestionale ed organizzativo;
 - i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa ;
 - la ricognizione degli impianti esistenti ;
 - l'indicazione delle variazioni che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni con riferimento al piano dell'anno precedente.
 3. L'ufficio Ecologia provvede annualmente, entro il mese di giugno, a trasmettere all'Osservatorio Nazionale sui rifiuti copia del piano finanziario e della relazione.
 4. L'ufficio Ecologia determina la tariffa, su indicazioni del presente regolamento verifica e calcola la percentuale di crescita annua della tariffa e la velocità di raggiungimento del pieno grado di copertura dei costi nell'arco di 5 anni, nel rispetto del metodo normalizzato.
 5. I dati relativi alle componenti di costo della tariffa sono comunicati annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70.
 6. Il Comune avvia, con forme adeguate, l'attivazione di servizi di raccolta differenziata dei rifiuti (isole ecologiche, raccolta porta a porta o similari) e di misure atte alla contestuale valutazione quantitativa ai fini del computo delle agevolazioni previste dall'articolo 49, comma 10, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, da corrispondere secondo modalità che i Comuni medesimi determineranno.

Articolo 14.

Copertura dei costi del servizio.

I costi per i servizi relativi alla gestione integrata dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade o aree pubbliche o di uso pubblico, coperti dalla tariffa vengono ripartiti in: costi operativi di gestione (CG), in costi comuni (CC) e in costi d'uso del capitale (CK).

I costi operativi di gestione (CG) sono suddivisi in:

CGIND = costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati ;

CGD = costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata.

In tali costi non sono compresi i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio coperti dal CONAI ed i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari, a carico dei produttori e utilizzatori.

I costi comuni (CC) sono suddivisi in :

CARC= Costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso;

CGG = Costi generali di gestione.

In tali costi sono compresi quelli relativi al personale, in misura non inferiore al 50% del loro ammontare ;

CCD = Costi Comuni diversi.

I costi d'uso del capitale (CK)sono suddivisi in :

(Amm.) : Costi di ammortamento ;

(Acc.) : Costi di accantonamento;

(R) : Costi di remunerazione del capitale investito.

Articolo 15

Determinazione dei coefficienti per il calcolo della parte fissa e variabile della tariffa utenze domestiche

I locali e le aree relative alle utenze domestiche sono classificate tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza e della superficie occupata o condotta, nonché della fascia territoriale asservita con specifici standard di qualità.

Tale classificazione è effettuata altresì tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per metro quadrato, legata al numero di componenti il nucleo familiare o conviventi, che afferiscono alla medesima utenza.

I comuni che hanno già messo a punto, sistemi di misurazione della produzione di rifiuti utilizzeranno gli stessi per l'attribuzione della parte variabile. Per quanto concerne la parte fissa, dovranno determinare il coefficiente da attribuire alla parte fissa della tariffa nei limiti minimi e massimi previsti nella tabella 1a e 1b dell'allegato 1 al DPR 158199.

Sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze domestiche, i locali e le aree adibite ad utenza domestica vengono accorpati in classi omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti per nucleo familiare indicati nella tabella 2 dei DPR 15811999.

Tali coefficienti saranno determinati su base annua contestualmente all'adozione della delibera tariffaria in sede di predisposizione del bilancio di previsione.

Suddivisione ed articolazione della tariffa a regime.

La Tariffa è suddivisa in due parti; parte fissa e parte variabile.

La PARTE FISSA (ΣTF) è riferita agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti.

Deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza:

$$\Sigma TF = CSL : CARC + CGG + CCD + AC + CK$$

La PARTE VARIABILE - (ΣTV) è riferita alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione.

La parte variabile ΣTV , dipende dai quantitativi di rifiuti prodotti dalla singola utenza.

Deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza:

$$\Sigma TV = CRT + CTS + CRD + CTR$$

A regime la tariffa di riferimento dovrà prevedere la copertura totale dei costi indicati nella equivalenza che segue:

$$\Sigma T_n = (CG + CC)_{n-1} (1 + IP_n - X_n) + CK_n$$

dove i simboli hanno i significati appresso indicati.

ΣT_n = totale delle entrate tariffarie di riferimento;

CG_{n-1} = costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani dell'anno precedente;

CC_{n-1} = costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani dell'anno precedente;

IP_n = inflazione programmata per l'anno di riferimento;

X_n = recupero di produttività per l'anno di riferimento;

CK_n = costi d'uso del capitale relativi all'anno di riferimento.

Articolo 16.

Riduzione del costo del servizio per mancato svolgimento.

1. La tariffa è ridotta del 40% se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato nella zona di residenza o di dimora dell'immobile a disposizione, ovvero di esercizio dell'attività dell'utente, non risulta essere svolto, oppure viene effettuato in grave violazione del regolamento del servizio di nettezza urbana, con riferimento alle distanze, alla capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, tale da non consentire all'utente di usufruire agevolmente il servizio stesso. Ai fini della riduzione, le violazioni del Regolamento del Servizio di nettezza urbana debbono essere continue o reiterate, non occasionali e non dipendenti da temporanee esigenze di espletamento del servizio. In particolare costituiscono ipotesi di grave violazione:
 - a) la necessità - da parte dell'utente che non usufruisce dei benefici di cui all'art.9 - di conferire rifiuti in punti di raccolta distanti più di 500 metri;
 - b) una periodicità di raccolta ritardata di almeno 6 giorni rispetto ai prelievi da regolamento di Servizio e una capacità dei contenitori ridotta di almeno la metà rispetto a quella prestabilita.

La riduzione è applicata in relazione alla durata dell'interruzione o mancato svolgimento del servizio ovvero alla durata del disservizio.

2. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta dovuta a motivi sindacali o a imprevedibili impedimenti organizzativi, non dà diritto all'esonero e alla riduzione della tariffa. Se il mancato svolgimento del servizio perduri, causando una situazione di danno e/o pericolo alle persone o all'ambiente, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, l'utente può provvedere a proprie spese, con conseguente diritto allo sgravio o rimborso. La richiesta di sgravio o rimborso dovrà essere documentata e motivata e rapportata al periodo di interruzione che non potrà superare, comunque, la percentuale stabilita ai punti precedenti.
3. La riduzione ha effetto dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata richiesta. Le riduzioni hanno effetto per il periodo in cui si sono verificate le circostanze indicate, e la richiesta deve essere presentata - pena decadenza - entro 30 giorni dal momento in cui sono venute meno e le circostanze stesse. Il riscontro delle circostanze è effettuato dal Comune anche tramite l'Azienda che gestisce il servizio di nettezza urbana.

Articolo 17

Tariffa di smaltimento giornaliero

1. Coloro che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, per un periodo inferiore a sei mesi ed in modo non ricorrente, locali ed aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, sono soggetti al pagamento della tariffa giornaliera.
2. La tariffa giornaliera è calcolata con riferimento alla tariffa rapportata a giorno della tassa annuale attribuita alla corrispondente o similare categoria di classificazione, maggiorata di un importo pari al 50%.
3. L'obbligo di denuncia si considera assolto con il pagamento del costo giornaliero, da eseguire

contestualmente a quello della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, con il modulo di versamento di cui al Regolamento della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche. In mancanza di autorizzazione dell'occupazione l'obbligo di denuncia e assolto tramite versamento diretto.

4. Nel caso di uso di fatto, la tariffa giornaliera che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.
5. Per l'accertamento in rettifica o di ufficio, per il contenzioso e per le sanzioni si applicano le disposizioni relative al presente regolamento.

Articolo 18

Esclusioni dal costo del servizio.

1. Non sono soggetti al pagamento della tariffa i locali e le aree definite accessorie e pertinenti ai locali principali e secondari, e tutti i locali che non possono produrre rifiuti solidi urbani e assimilabili, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come quelli sotto indicati :
 - a) Locali adibiti ad impianti tecnologici (termoelettrici, elettrici, idraulici, ecc.), di servizio a fabbricati ed aree, utilizzati esclusivamente per deposito di legna, carbone e simili;
 - b) i locali che per le condizioni obiettive di non sono utilizzabili durante l'anno (es.: la ristrutturazione e casi simili) esonerato per i soli costi relativi alla parte variabile;
 - c) perché non utilizzati per un intero anno, in quanto chiusi e privi di qualsiasi arredo e servizi.
2. Le circostanze di non assoggettabilità della tariffa devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e dimostrate con riferimento ad elementi obiettivi rilevabili in maniera diretta o attraverso documentazione atta a consentire all'Ente impositore l'effettivo riscontro. In particolare la condizione di non utilizzo di cui al punto f), deve essere comprovata da apposita autocertificazione con firma autenticata, attestante l'assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas.
3. Sono altresì non assoggettate a tariffa:
 - a) tutti i locali adibiti ad uffici e servizi comunali;
 - b) tutti i locali ed aree scoperte per i quali non esiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi interni ed assimilabili a causa di norme specifiche legislative o regolamentari;
 - c) tutti i locali, indicati da ordinanze sindacali, utilizzabili per particolari situazioni sanitarie, ambientali o di protezione civile;
 - d) i locali di cui agli accordi internazionali riguardanti organi di Stati Esteri.

Articolo 19

Riduzioni e agevolazioni

- 1) **Agevolazioni alle utenze domestiche** In attuazione di quanto previsto dall'art. 49, comma 10, del D.Lgs. 22/1997 e dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 1581/1999 il Comune riconosce l'agevolazione alle utenze domestiche ripartendo ad esempio fra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi attribuibili in misura percentuale a favore delle utenze domestiche, rispetto alle utenze non domestiche.
- 2) La percentuale di attribuzione viene stabilita annualmente con la deliberazione che determina la tariffa. Per l'anno 2000 è stabilita in 45% e 55%;

La tariffa unitaria è ridotta del 30% nei seguenti casi:

- a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo nel tempo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione. Nella predetta istanza dovrà essere indicata inoltre, l'abitazione di residenza o l'abitazione principale e dichiarare altresì espressamente di non volere cedere l'alloggio in locazione o in comodato;
 - b) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale od a uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;
 - c) nei confronti dell'utente che, versando nelle circostanze di cui alla lettera b), risiede o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale;
 - d) nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale che sono serviti solo parzialmente dal servizio.
3. Le riduzioni delle superfici e quelle tariffarie di cui al presente articolo sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia stessa.
 4. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venire meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui al precedente punto 2. In difetto si provvederà al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.
 5. In sede di determinazione delle tariffe per l'anno successivo la Giunta Comunale potrà tenere presente le finalità collettive di alcune categorie quali scuole pubbliche primarie e medie, le superiori graveranno sulle province o sui singoli bilanci d'istituto, tutte le altre scuole pubbliche comprese l'Università graverà la spesa sui propri bilanci. L'esenzione totale agli edifici di culto, mentre alle associazioni senza profitto, una riduzione sostanziale. Dette esenzioni, e riduzioni sono sostenute dal bilancio comunale, senza alcun aggravio per le altre categorie di utenze, ed il finanziamento da parte del comune sarà reperito dalle somme disponibili prelevate dal recupero dell'evasione, dalle sanzioni, o da somme già iscritte in bilancio come autorizzazione di spese ai sensi dell'art. 67, comma 3 del Decreto legislativo 507/93.
 6. **Le determinazioni del coefficiente di riduzione sulla tariffa per i rifiuti assimilati avviati al recupero** Il produttore di rifiuti speciali, dichiarati assimilati ai sensi dell'art. 21, comma 2, lett. 1) del D. Lgs. 22/1997, che dimostri, mediante attestazione del soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, di averli avviati al recupero, ha diritto ad una riduzione della tariffa del 30%. Sarà applicato il coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati solo se il produttore dimostri di aver avviato al recupero le MPS derivate mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di riciclo o recupero.
 7. La determinazione della riduzione spettante viene effettuata (per esempio a consuntivo oppure indicare altra modalità) comporta il rimborso o la compensazione all'atto di successivi pagamenti della tariffa per la quota variabile.
 8. La riduzione della tariffa è proporzionale alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.
 9. Nella determinazione delle superficie da tariffare non si terrà conto di quella parte ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si producono di regola, rifiuti speciali, tossici e nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedervi a proprie spese i produttori stessi. L'esonero parziale della tariffa ha effetto a condizione che il soggetto interessato provveda ad allegare la denuncia di attività e produrre copia dell'ultima comunicazione fatta ai sensi del D.Lgs. 22/97 o copia di conferimento dei rifiuti a ditte od enti autorizzati al regolare smaltimento.
 10. Per le categorie di attività sottoindicate, qualora risulti difficile individuare la superficie ove si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi, si applica all'intera superficie (con esclusione di quella destinata ad uffici, mense, spogliatoi e servizi) la riduzione nella percentuale di seguito specificata:

- Tipografie 40%
- Falegnamerie 30%
- Autocarrozzerie 60%
- Autofficine per riparazione autoveicoli 50%
- Autofficine ed elettrauto 40%
- Distributori di carburante (solo aree distribuzione carburanti) 30%
- Lavanderie e tintorie 50%
- Verniciatura Galvano-tecnica 55%
- fonderie 65%
- Officine di carpenteria metallica 55%
- Ambulatori dentistici 40%
- Ambulatori medici 20%
- Farmacie 40%
- Rosticcerie (solo cucina) 30%
- Pasticcerie 20%
- Ristoranti (solo cucina) 20%
- Concerie 60%
- Autolavaggi 70%

Si precisa che la riduzione verrà concessa a condizione che l'interessato dimostri, con idonea documentazione, di provvedere allo smaltimento dei rifiuti speciali, assimilati agli urbani, mentre già è compito delle singole attività produttive smaltire i rifiuti speciali, tossici o nocivi, gli imballaggi secondari e terziari secondo le disposizioni vigenti in materia

Articolo 20.

Copertura delle agevolazioni e riduzioni

- 1) Le agevolazioni di cui all'art. 19 precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa ai sensi dell'art. 67, comma 3 del Decreto 507/93. con l'istituzione di un apposito capitolo denominato: **Agevolazione per le categorie con finalità collettive e sociali.**
- 2) Il loro ammontare è calcolato in base alla differenza tra il gettito che sarebbe stato acquisito con l'applicazione delle ordinarie tariffe e quello iscritto a ruolo, al netto di qualsiasi addizionale o accessorio.
- 3) La copertura è individuata nei proventi di altri tributi, nei trasferimenti erariali e nelle sanzioni, nonché nei recuperi di tassa a seguito di accertamenti per annualità precedente, qualora le somme recuperate non costituiscano eccedenza rispetto ai costi del servizio svolto nel predetto anno sono da restituire agli utenti.
- 4) La quota di abbattimento, di cui al comma 7 dell'art.19, viene stabilita Annualmente con la deliberazione che determina la tariffa.
- 5) Per la raccolta differenziata prevista al comma 10 dell'art. 49 del D. Lgs. 22/11/1997 verrà assicurata, in conformità di quanto previsto dal comma 1 . dell'art. 7 del DPR 158/ 99, la relativa agevolazione da determinare nell'ambito di Piani Finanziari Annuali.
- 6) L'organizzazione ed il controllo per la verifica di abbattimento dell'aliquota massima del 35% sarà demandata al soggetto gestore che attraverso apposito sistema di conferimento di frazioni separate, pesate e registrate, garantiranno il diritto all'esenzione all'utente.

TITOLO III

Denunce - Abbuoni

Articolo 21

Denuncia originaria o di variazione dell'occupazione e conduzione

1. I soggetti passivi devono presentare all'ente gestore, entro il 20 gennaio successivo alla data di inizio dell'occupazione la denuncia unica originaria dei locali e delle aree assoggettabili alla tariffa. Come denuncia unica s'intende che i conduttori o gli occupanti devono indicare sullo stesso modulo tutti i locali occupati o condotti., anche appartenenti a categorie diverse. La denuncia, deve essere redatta sugli appositi moduli predisposti dal soggetto gestore e messi gratuitamente a disposizione degli interessati.
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento a tariffa siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare entro lo stesso termine di 30 giorni e nelle medesime, forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione, al numero degli occupanti l'abitazione che comporti un diverso ammontare della tariffa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione dell'entrata in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
3. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere per le utenze domestiche: l'indicazione dei dati identificativi del soggetto che la presenta, il codice fiscale, il numero degli occupanti l'alloggio se residenti nel Comune o i dati identificativi se non residenti, l'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o conduzione.
4. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere per le utenze non domestiche:
 - l'indicazione dei dati identificativi (codice fiscale, residenza, dati anagrafici) del soggetto che la presenta (rappresentante legale o altro), l'indicazione dei dati identificativi dell'utenza non domestica ad esempio: ente, istituto, associazione, società, ed altre organizzazioni, (denominazione e scopo sociale o istituzionale codice fiscale/partita IVA e codice ISTAT dell'attività, sede principale),
 - l'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o conduzione.
5. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale. All'atto della presentazione viene rilasciata ricevuta della denuncia, che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale o, se inviata tramite fax, nel giorno di suo ricevimento.
6. E' fatto obbligo agli uffici dell'Anagrafe Demografica di comunicare a cadenza - ogni variazione intervenuta relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio, etc. al (indicare l'ufficio competente del Comune od del soggetto al quale in base al regolamento o convenzione è affidata l'applicazione e la riscossione).
7. E' fatto obbligo agli uffici del commercio del comune, di comunicare a cadenza ogni rilascio di licenza all'esercizio di attività inizio di attività e la di variazione di autorizzazione al (indicare l'ufficio competente del Comune od del soggetto al quale in base al regolamento o convenzione è affidata l'applicazione e la riscossione).

8. E' fatto obbligo ai gestori di pubblici servizi (gas, acqua etc.) di comunicare a cadenza gli allacciamenti di utenze, con specifica evidenziazione delle utenze riguardanti le seconde case e prima del rilascio del contratto, al (indicare l'ufficio competente del Comune od del soggetto al quale in base al regolamento o convenzione è affidata l'applicazione e la riscossione).
9. L'ente gestore è tenuto ad invitare l'utente passivo individuato a provvedere alla denuncia con le modalità e nel termine previsto, fermo restando l'obbligo di denuncia di cui al punto 1. L'invito è effettuato in duplice copia di cui una sottoscritta dal contribuente per ricevuta, l'altra trasmessa, all'ufficio comunale competente.

Articolo 22

Denuncia di cessazione

La cessazione dell'uso dei locali ed aree deve essere denunciata su apposito modulo oppure con dichiarazione (autocertificazione) indirizzata al Comune od il soggetto al quale in base al regolamento o convenzione è affidata l'applicazione e la riscossione) appena intervenuta la cessazione e comunque entro 30 giorni dal suo verificarsi.

1. I soggetti passivi debbono denunciare all'ufficio competente la cessazione dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree avvenuta nel corso dell'anno, con indicazione della data e del motivo di cessazione.
2. La cessazione dell'occupazione o della detenzione dei locali ed aree da diritto - fatti salvi gli accertamenti da parte del Comune - allo sgravio o al rimborso della tariffa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia di cessazione.
3. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il contribuente ha diritto allo sgravio o rimborso per le annualità successive nei casi di:
 - a) se presenta denuncia di cessazione entro 6 mesi dal termine di scadenza di pubblicazione del ruolo e dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree;
 - b) se per la stessa utenza si sia proceduto ad iscrizione a ruolo del subentrante, a seguito di denuncia o di accertamento di ufficio.

Articolo 23

Conguagli Sgravi e rimborsi

1. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso dell'anno della tariffa saranno conteggiate nella tariffazione successiva mediante conguaglio compensativo entro il 30 settembre dell'anno finanziario in corso ed è applicata nella riscossione del ruolo per l'anno successivo.
2. Nei casi di errore e/o di duplicazione, ovvero di eccedenza del tributo iscritto a ruolo, l'ufficio tributi dispone lo sgravio od i rimborsi entro novanta giorni dalla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale o dal provvedimento di annullamento o dall'accertamento riconosciuto illegittimo dal Comune.
3. Lo sgravio od il rimborso del tributo iscritto a ruolo, riconosciuto non dovuto, è disposto dall'ufficio tributi del Comune entro i trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione, da presentarsi - pena di decadenza - entro i sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo. L'istanza di rimborso deve essere motivata ed alla stessa dovrà essere allegata la prova

dell'eseguito pagamento delle somme di cui si richiede il rimborso.

4. In ogni altro caso, lo sgravio o il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio tributi del Comune entro novanta giorni dalla domanda del contribuente da presentare - pena di decadenza - non oltre due anni dall'avvenuto pagamento.
5. Eventuali rimborsi dovuti in conseguenza ai rilievi di legittimità formulati tempestivamente dal Ministero delle Finanze in sede di esame di atti deliberativi riguardanti il Regolamento sulla tariffa, sono effettuati mediante compensazione della tariffa dovuta per l'anno successivo.
6. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse legale annuale.
7. Tutti gli incrementi di costi, rispetto a quelli previsti dal Piano Finanziario dell'anno di riferimento, comporteranno la rideterminazione a conguaglio delle eccedenze nei tempi e con le modalità previste al comma 1

TITOLO IV

Gestione amministrativa del tributo

Articolo 24

Accertamento e poteri del Comune

1. Il Comune, per il tramite dell'ente gestore, esercita l'attività di controllo e di accertamento, necessaria per la corretta applicazione della tariffa sia sul servizio che sull'Ente gestore.
2. Ai fini delle azioni di controllo ed accertamento, il Comune può richiedere ai soggetti di cui al precedente art. 6:
 - a) l'esibizione della copia del contratto di locazione o di affitto dei locali ;
 - b) la copia della planimetria catastale - o planimetria sviluppata da tecnico abilitato - dei locali ed aree con l'indicazione del loro utilizzo;
 - c) dati e notizie relative agli occupanti o detentori dei locali ed aree oggetto di tassazione, a mezzo di questionario da restituire debitamente firmato e sottoscritto;
 - d) ogni altro atto o documento ritenuto necessario.
3. Agli stessi fini sopra indicati, il Comune può utilizzare dati e notizie legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo, ovvero richiedere ad enti e singoli uffici pubblici dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.
4. I dipendenti dell'ente gestore, nonché gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, possono essere autorizzati ad accedere agli immobili, ai sensi dell'art. 73, comma 2, del Decreto 507/93.
5. Il Comune stipulerà convenzione con l'ente gestore del servizio di nettezza urbana per l'accertamento e la riscossione della tariffa.
6. In caso di omessa presentazione della denuncia, l'ente gestore, provvede ad emettere avviso d'accertamento d'ufficio, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.
7. In caso di denuncia infedele o incompleta, l'ente gestore provvede ad emettere avviso di accertamento in rettifica entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia.
8. Gli avvisi di accertamento, d'ufficio ed in rettifica, sono sottoscritti dal delegato dell'ente gestore e devono contenere gli elementi identificativi:
 - del contribuente; dei locali e delle aree e loro destinazioni;
 - dei periodi e degli immobili o maggiori imponibili accertati;
 - della tariffa applicata e relativa delibera;
 - le motivazioni dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta;
 - l'indicazione della maggiore somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, soprattassa ed altre penalità;
 - l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto ricorso ed il relativo termine di decadenza.
9. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile.
10. Qualora l'ente gestore, d'ufficio o su istanza del soggetto interessato, ritenga errato, in tutto o in parte, l'accertamento notificato al contribuente può provvedere, indicandone i motivi, ad annullarlo o a riformarlo, previa comunicazione all'interessato. provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la tariffa e al controllo dei dati dichiarati in denuncia. Nell'esercizio di detta attività,effettua. le., Verifiche ed` i controlli nei

modi e nelle forme maggiormente efficaci ed opportune, compresa la -verifica diretta delle superfici con sopralluogo ai locali ed aree, tramite personale preposto ed autorizzato previa accettazione dell'utenza e nel rispetto dei limiti imposti dalla legge.

11. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'articolo n.2721 del C.C.
12. Dell'esito delle verifiche e dei controlli effettuati, se comportano l'applicazione della tariffa a nuovi utenti o la modifica della tariffa applicata, viene data comunicazione agli interessati, con invito a restituire entro 30 giorni dal ricevimento copia della lettera firmata per accettazione.
13. Nel caso che l'utente riscontri elementi di discordanza può, nello stesso termine, presentarsi presso l'ente gestore o inviare lettera raccomandata fornendo le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano annullamento o rettifica della comunicazione inviata.

Articolo 25

Penalità e Sanzioni in materia di tributi locali

Nel caso di omessa dichiarazione di inizio utenza o di dichiarazione pervenuta oltre i termini stabiliti, il (indicare il Comune od il soggetto al quale in base al regolamento o convenzione è affidata l'applicazione e la riscossione,) in aggiunta alla tariffa si applica, sulla somma dovuta sino alla data in cui viene comunicata all'utente l'omessa dichiarazione o a quella in cui perviene la tardiva dichiarazione, una maggiorazione a titolo di risarcimento per il danno finanziario e per le spese di accertamento.

Nel caso di accertata omessa comunicazione di variazione degli elementi che determinano la composizione della tariffa o di comunicazione presentata o pervenuta oltre i termini stabiliti, qualora la rettifica determina una variazione in aumento della tariffa, il (indicare il Comune od il soggetto al quale in base al regolamento o convenzione è affidata l'applicazione e la riscossione) oltre alla differenza fra valore della tariffa applicata e quella nuova risultante dalla variazione omessa o ritardata applicherà il della differenza fra valore della nuova tariffa e valore della vecchia tariffa a titolo di risarcimento per il danno finanziario e per le spese sostenute di accertamento, per il periodo che va dalla data accertata dell'avvenuta variazione e sino alla data in cui viene comunicata all'utente l'omessa dichiarazione o a quella in cui perviene la comunicazione tardiva

Alle violazioni delle norme in materia di tributi locali si applica la disciplina generale sulle sanzioni amministrative per la violazione delle norme tributarie, compresa la disciplina transitoria concernente i procedimenti in corso.

1. Sanzioni in materia di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.

Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dall'ottanta al centosessanta per cento dell'ammontare del maggior tributo dovuto, ma se l'errore o l'omissione non incidono sulla sua determinazione si applica la sanzione da lire duecentomila a lire un milione. Per l'omessa o infedele registrazione delle operazioni di conferimento in discarica si applica la sanzione amministrativa commisurata al cinquanta per cento del tributo relativo all'operazione. Le sanzioni sono ridotte di un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente e contestuale pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.

2. Sanzioni in materia di tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

- a) Per l'omessa o infedele denuncia originaria o di variazione si applica la sanzione pari al 50% dell'ammontare dei tributi complessivamente dovuti per gli anni cui si riferisce l'infrazione accertata.
- b) La sanzione per l'omessa denuncia è ridotta dal 5 al 20% dei tributi complessivamente dovuti qualora la denuncia sia presentata con ritardo, rispettivamente, inferiore e superiore al mese, prima dell'accertamento.
- c) Se la denuncia originaria o di variazione risultata infedele per oltre un quarto del costo dovuto, si applica una sanzione del 50% della differenza tra quella dovuta e quella liquidata in base alla denuncia.
- d) Per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia, e per la mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti, si applica la pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire centocinquantamila da determinare in base alla gravità delle violazioni.
- e) Per le violazioni che comportano l'obbligo del pagamento del tributo o del maggiore tributo, le sanzioni sono irrogate con l'avviso di accertamento della tariffa. Per le altre infrazioni l'ufficio tributi del Comune provvede con separato atto da notificare entro il secondo anno successivo a quello della commessa infrazione.
- f) Sulle somme dovute a titolo di tributo, addizionali e sanzioni in conseguenza delle violazioni di cui al presente articolo si applicano interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura del 5% semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento.
- g) Le sanzioni di cui al primo e secondo punto del presente articolo sono ridotte del 30% nel caso di definizione delle pendenze conseguenti alla notifica di avvisi di accertamento con l'adesione formale del contribuente, entro il termine per ricorrere alle Commissioni Tributarie, all'accertamento originario o riformato dall'ufficio.

Articolo. 26

Manifestazioni ed eventi

Per le occupazioni o conduzioni di aree e locali Comunali in presenza di eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali, in considerazione della specialità che presentano ai fini della determinazione della tariffa, risultando la quantità dei rifiuti prodotti variabile in ragione del numero dei partecipanti, lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti viene effettuato (ad esempio sulla base di specifici contratti tra il promotore delle manifestazioni ed il gestore del servizio di igiene ambientale, e la tariffa è assorbita da quanto previsto da detto contratto.)

Articolo. 27

Riscossione

Il soggetto al quale in base a convenzione è affidata la gestione della tariffa, provvede alla riscossione della tariffa con le seguenti modalità:

Mediante emissione di ruolo.

1. Il soggetto gestore riscuoterà per i primi due anni la tariffa determinata in regime transitorio,
2. L'ente gestore nei successivi tre anni fino all'attuazione della tariffa a regime, dovrà ripartire la somma totale tra utenza domestica e non domestica e sulle quote fisse e variabili, attraverso ruoli fra l'utenza domestica e non domestica, e con ruoli esecutivi.
3. Nei ruoli suppletivi sono, di regola, iscritti gli importi o i maggiori importi derivanti dagli accertamenti nonché quelli delle partite comunque non iscritte nei ruoli principali, gli sgravi, le esenzioni per morte, o perché l'utente sia impossibilitato a versare la somma dovuta .
4. Gli importi di cui al primo punto sono riscossi in 4 rate trimestrali . Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi il Sindaco può concedere per gravi motivi la ripartizione fino a otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive, l'intero ammontare iscritto nei ruoli e riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi legali.
5. La riscossione della tariffa iscritta nel ruolo principale, prevista in 4 rate ordinarie, ha inizio con la rata in scadenza il 10 febbraio.
6. Le controversie concernenti la tariffa sono di competenza dell'ente gestore.

Articolo. 28

Disposizioni Transitorie

La copertura completa dei costi del servizio per la gestione dei rifiuti , dovrà avvenire nell'arco di anni 5 a partire dal 1° gennaio 2000.

La differenza fra i costi del servizio ed il gettito da tariffa sarà attuato tramite apposito trasferimento di risorse finanziarie, assicurando la completa gestione del servizio.

Il Comune, nei primi due anni di applicazione, secondo quanto previsto all'art. 11 del DPR 15 8/99, articola la tariffa tra le singole categorie d'utenza nei seguenti modi :

- per le utenze domestiche la tariffa è determinata rispettivamente nella misura percentuale del con riferimento al numero dei componenti il nucleo familiare, e nella misura percentuale del - con riferimento alla superficie dell'immobile occupato o condotto.

- per le utenze non domestiche la tariffa è determinata rispettivamente nella misura percentuale del con riferimento al coefficiente potenziale di produzione delle singole categorie di utenza (di cui alla tabella 3 dell'all. 1 al DPR 158/1999) , e nella misura percentuale del con riferimento alla superficie dell'immobile occupato o condotto, espressa in mq.

L'integrale copertura dei costi del servizio di gestione attraverso la tariffa sarà raggiunta nell'arco di cinque anni a partire dal 1° gennaio 2000.

A partire dal terzo a tutto il quinto anno di applicazione si procederà secondo quanto previsto dal comma 4 lett. b) e c) dell'art. 11 del DPR 158/99.

11 Comune predispose dal 1° gennaio 2000 forme tecniche di misurazione diretta delle produzioni dei rifiuti per la raccolta differenziata e non, per ogni tipo di utenza, al fine di arrivare alla determinazione della quota variabile in maniera diretta.

1. In sede di prima applicazione del Regolamento debbono essere presentate entro il termine del 20 gennaio 2000:
 - a) le denunce originarie relative alle occupazioni e detenzioni di locali ed aree avvenute nel corso dell'anno 1994;
 - b) le denunce di variazione delle superfici, nonché quelle integrative, relative agli ulteriori elementi richiesti rispetto alla vigente normativa;
 - c) le richieste di esenzione o di riduzione tariffaria previste dal presente Regolamento.
2. Le denunce di variazione, le richieste e gli elenchi di cui al punto precedente, che danno luogo a modificazioni degli elementi imponibili, a riduzione tariffarie o ad agevolazioni hanno effetto dal 1° gennaio 2000.
3. La classificazione in categorie di cui al precedente articolo 4 e le tariffe derivanti dall'attuazione dei criteri di commisurazione, verranno modificate con decorrenza 1° gennaio 2000 nel rispetto del metodo normalizzato di cui al DPR. 158/99.
4. La suddivisione in fasce territoriali contemplata nel presente regolamento verrà realizzata a decorrere dal 2002.
5. I termini di accertamento e riscossione del presente Regolamento si applicano anche ai crediti tributari riguardanti gli anni precedenti al 1999. Restano comunque fermi gli effetti già prodotti secondo la precedente normativa.
6. L'ufficio Tributi relativamente alla sola fase transitoria, elabora un quadro comparativo di riferimento per la verifica del grado attuale di copertura dei costi afferenti la tariffa rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti.

ART.29

CALCOLO DELLA TARIFFA TRANSITORIA

1) Di seguito si riporta il calcolo della tariffa relativa alla fase transitoria.

La tariffa è determinata in modo che il totale delle entrate tariffarie rispetti la seguente equivalenza:

$$\Sigma T_1 = \Sigma T_0 (1 + IP - X - Y - CCON + K)$$

dove:

ΣT_1 = Totale delle entrate tariffarie del primo anno.

ΣT_0 = TARSU iscritta a ruolo per il 1999 (depurata dalle addizionali)

IP = Inflazione programmata

X = Traslazione minima sull'utenza dei guadagni di produttività dell'impresa, pari ad almeno il 2% della TARSU iscritta a ruolo per il 1998 per ciascuno dei primi tre anni di applicazione della tariffa. Tale valore è riportato nella formula in termini decimali.

Y = Traslazione minima sull'utenza dei benefici derivanti dalla riduzione dei costi di gestione della raccolta e smaltimento in ragione degli effetti di abbattimento della produzione attesa di RSU nei prossimi anni, ivi compresi i benefici derivanti dall'imputazione a carico di produttori ed utilizzatori dei costi relativi ai rifiuti di imballaggio secondari e terziari e dall'evitato costo di smaltimento per effetto della raccolta differenziata. Tale voce dovrà incidere, per ciascuno dei primi tre anni di applicazione della tariffa, per un valore corrispondente almeno all'1,5% della TARSU iscritta a ruolo per il 1999.

Tale valore è riportato nella formula in termini decimali.

CCON = Quota minima di incidenza del contributo Conai, pari almeno al 3,5% della TARSU iscritta a ruolo per il 1998 per ciascuno dei primi tre anni di applicazione della tariffa. Tale quota rappresenta solo una parte dell'incidenza del complessivo contributo dovuto dal CONAI all'ente locale in termini di riduzione dei costi del servizio. Nella formula il valore sopra indicato è riportato in termini decimali.

K = Coefficiente di incremento del totale delle entrate tariffarie determinato in maniera da garantire nell'arco della durata della fase di transizione la completa copertura dei costi del servizio attraverso una crescita graduale

Articolo 30

Abrogazioni e disposizioni finali

1. E' abrogata con il presente Regolamento ogni precedente deliberazione o regolamento comunale relativo alla tassa, ed ogni altra disposizione contenuta in altri regolamenti comunali contraria o incompatibile con quella del presente.
2. Le agevolazioni tariffarie incluse nel presente regolamento non possono essere cumulate tra di loro.
3. Per il servizio di bonifica delle aree individuate dal Comune, senza che emerga il responsabile del danno arrecato, saranno sull'apposito piano di bonifica individuate somme disponibili per la realizzazione della bonifica stessa

Articolo 31

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, sono richiamate le disposizioni contenute in materia nel DPR. 27/094/99 n.158.